



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO LEVA

LEVA MILITARE SUI NATI DELL'ANNO 2004

IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".

RENDE NOTO

Che l'elenco nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2004, si trova affisso da oggi e sino a tutto il giorno 15 del corrente mese di febbraio, all'albo pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune, all'indirizzo:

http://velletri-servizi.soluzionipa.it/albo/albo_pretorio.php

ovvero consultabile in formato cartaceo presso l'Ufficio Leva nei giorni ed orari di ricevimento al pubblico (Lun. e Gio. dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00; Mar., Mer. e Ven. dalle ore 8:30 alle ore 12:30)

Chiunque può prenderne visione ed in caso di eventuali errori od omissioni, i cittadini interessati potranno presentare proprie dichiarazioni, osservazioni o reclami entro la fine del mese di febbraio presso l'Ufficio Leva del Comune.

Velletri, 1° febbraio 2021

IL SINDACO
ORLANDO POCCHI

D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Lista provvisoria di leva

Art. 1935

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.